Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Sabato, 14 febbraio 1931 - Anno IX** — **Numero 37**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti devo essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135 — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9 — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2 — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi piazza Madama, nn. 19-20 — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **299.**

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1931, n. **86.**

Proroga di termini per l'erogazione e per l'inizio di ammortamento di mutui concessi al Comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 208, per effetto del quale il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio del Banco stesso sono autorizzati a versare in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti, quale amministratrice degli Istituti di previdenza, una somma fino al limite di L. 10.000.000, perchè la Cassa depositi e prestiti possa mutuarla al comune di Ragusa ed alla Congregazione di carità di Ragusa, con la condizione che il conto corrente sia chiuso con il 31 dicembre 1928;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 131, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1142, contenente proroga dei termini relativi all'operazione suddetta;

Ritenuta la necessità e l'assoluta urgenza di una ulteriore proroga al riguardo;

Visto il disposto dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata sino al 31 dicembre 1931 la data di chiusura del conto corrente di cui ai Regi decreti-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 208, e 24 gennaio 1929, n. 131, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1142.

L'ammortamento del debito degli enti mutuatari verso la Cassa depositi e prestiti, quale amministratrice degli Istituti di previdenza, avrà inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo alla chiusura del conto corrente.

Per quanto non è regolato dalla presente legge restano ferme le disposizioni dei decreti-legge su citati.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 39. MANCINI.

Numero di pubblicazione **300**.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1931, n. **87**.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti e dall'eruzione dello Stromboli del marzo e del settembre 1930 nelle isole Filicudi e Stromboli, nonchè per il restauro integrale dell'Abbazia e della Certosa di Trisulti nel territorio di Collepardo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni e disposizioni integrative;

Visti il R. decreto-legge 13 maggio 1915, n. 775, ed il R. decreto-legge 16 novembre 1915, n. 1661, e le successive modificazioni e disposizioni integrative;

Visti i Regi decreti-legge 27 settembre 1923, n. 2309, e 17 gennaio 1924, n. 75;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1069;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 299;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto la necessità e l'urgenza di emanare provvidenze per riparare i danni causati dalle scosse telluriche e dall'eruzione dello Stromboli del marzo e del settembre 1930 nelle isole Filicudi e Stromboli, nonchè per il restauro integrale dell'Abbazia e della Certosa di Trisulti, nel territorio di Collepardo, monumenti nazionali, di proprietà demaniale;

Ritenuta, altresì, la necessità e l'urgenza di consentire una proroga al termine fissato dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 299, sopracitato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni dei fabbricati urbani, rustici ed industriali, danneggiati o distrutti dalle scosse telluriche e dall'eruzione dello Stromboli del marzo e del settembre 1930, nelle isole Filicudi e Stromboli, frazioni del comune di Lipari, sono concessi i benefici che, sotto qualsiasi forma, lo Stato ha accordato ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, secondo quanto è stabilito nel testo unico approvato con il decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni e disposizioni integrative.

Non sono consentiti, però, l'alienazione, a titolo oneroso, dei diritti a mutuo relativi ai fabbricati di cui sopra, ed il trasferimento dei medesimi diritti in altri Comuni.

Resta, in conseguenza, autorizzata la relativa spesa nei limiti di L. 1.000.000.

Art. 2.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che intendono ottenere i benefici di cui al precedente articolo, dovranno produrre la relativa domanda al Ministero delle finanze od all'Intendenza di finanza di Messina, anche senza la documentazione, che dovrà essere, in ogni caso, esibita entro il 30 settembre 1931, salvo quanto dispone il secondo comma del successivo art. 3.

Art. 3.

Quando i benefici di cui all'art. 1 del presente decreto siano richiesti per fabbricati già danneggiati dal terremoto del 1908 e per i quali non sia stato ancora concesso il contributo diretto dello Stato, è consentita la revisione degli atti tecnici esibiti a corredo della precedente domanda, prodotta entro il 31 marzo 1927, per includervi le maggiori spese derivanti dai danni causati dall'eruzione e dalle scosse telluriche di cui all'art. 1 del presente decreto.

La revisione è fatta dal competente ufficio del Genio civile, su domanda del proprietario interessato, che rimane dispensato da ogni altra documentazione al riguardo.

La richiesta di cui al precedente comma dovrà essere avanzata entro il 30 settembre 1931.

Art. 4.

La valutazione degli immobili che siano danneggiati o distrutti soltanto dall'eruzione e dalle scosse telluriche indicate nell'art. 1 verrà fatta secondo i criteri adottati per i fabbricati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 5.

Il pagamento dei contributi diretti dello Stato in unica soluzione graverà sulle normali dotazioni di bilancio del Ministero delle finanze, mentre il pagamento dei contributi mediante rilascio delle obbligazioni « danneggiati terremoti » farà carico allo stanziamento autorizzato con l'art. 4 del R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899.

Art. 6.

L'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 299, è modificato come appresso:

Di seguito al 1° comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, sono aggiunti i seguenti:

« Gli atti tecnici presentati entro i termini fissati dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, al visto dei competenti uffici del Genio civile e che non siano stati restituiti agli interessati entro il 31 maggio 1930, saranno, dagli uffici predetti, esaminati e direttamente trasmessi al Ministero delle finanze, alle Intendenze di finanza o agli Istituti mutuanti, non oltre il 30 giugno 1931, salvo quanto è stabilito nell'art. 2 del presente decreto, nel caso di cambiamento di classifica del cespite.

« Analogamente saranno rimessi non oltre il 30 giugno 1931, dalle rispettive Prefetture al Ministero delle finanze, alle Intendenze di finanza o agli Istituti mutuanti, i certi-

ficati di classifica richiesti dai danneggiati, nel prescritto termine del 31 gennaio 1928, ma non potuti ad essi consegnare entro il 31 maggio 1930.

« È fatto, però, obbligo agli interessati di esibire entro il 30 giugno 1930, al Ministero delle finanze, alle Intendenze di finanza o agli Istituti mutuanti, la prova formale di aver presentato gli atti tecnici al Genio civile, e richiesto il certificato di classifica alle Prefetture entro il 31 gennaio 1928 ».

Art. 7.

È autorizzata la spesa di L. 1.155.000 per il restauro integrale dell'Abbazia e della Certosa di Trisulti, nel territorio di Collepardo, monumenti nazionali, appartenenti al Demanio dello Stato, danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

La spesa stessa farà carico al bilancio del Ministero delle finanze e graverà sul fondo autorizzato con l'art. 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, per il rilascio delle obbligazioni « danneggiati terremoti ».

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — DI CROLLALANZA — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 40. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **301**.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1931, n. **88**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Groppo ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Pozzol Groppo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 1968, col quale i comuni di Groppo e di Pozzol Groppo venivano riuniti in un solo Comune con denominazione « Pozzol Groppo » e con sede municipale a San Lorenzo;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Pozzol Groppo funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Groppo è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Pozzol Groppo è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Pozzol Groppo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 46. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **302**.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1931, n. **89**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Biestro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1507, col quale il comune di Biestro è stato soppresso ed il relativo territorio aggregato a quello di Pallare;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Pallare rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Biestro;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Biestro è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 48. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **303**.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. **1892**.

Modifiche allo statuto della fondazione « Politecnica Italiana » annessa alla Regia scuola d'ingegneria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 107, con il quale venne eretta in ente morale la fondazione « Politecnica Italiana », annessa alla Regia scuola d'ingegneria di Milano,

che si propone come scopo il patrocinio degli studi, degli insegnamenti e delle ricerche, in tutti i campi dell'ingegneria civile, industriale ed elettrotecnica, e ne fu approvato lo statuto;

Veduto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1775, con il quale venne eretta in ente morale la fondazione « Carlo Esterle », annessa pure alla Regia scuola di ingegneria di Milano, che si propone come scopo il patrocinio degli studi, degli insegnamenti e delle ricerche nel campo dell'elettricità e delle sue applicazioni in Italia, e ne fu approvato lo statuto;

Veduto il R. decreto 4 settembre 1927, n. 2331 con il quale vennero approvate delle modificazioni allo statuto della fondazione « Carlo Esterle » predetta;

Vedute le domande documentate in data 16 novembre 1929, con le quali i signori on. ing. Giacinto Motta, presidente della fondazione « Politecnica Italiana » e sen. ing. prof. Gaudenzio Fantoli, presidente della fondazione « Carlo Esterle », chiedono che vengano approvate alcune modifiche agli statuti delle due fondazioni predette;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A - Lo statuto della fondazione « Politecnica Italiana », annessa alla Regia scuola d'ingegneria di Milano, approvato con il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 107, è modificato come appresso:

Art. 2. — E' aggiunto il seguente comma:

« La fondazione, infine, assume la gestione della fondazione « Carlo Esterle », istituita per onorare la memoria del senatore ing. Carlo Esterle ed eretta in ente morale con R. decreto 7 novembre 1920, n. 1775. Tale gestione sarà tenuta secondo le norme dello statuto della fondazione Esterle ».

Art. 14. — L'ultima parte è così modificata:

« Nomina inoltre ogni biennio, scegliendolo anche fra estranei, un segretario ».

B - Lo statuto della fondazione « Carlo Esterle », annessa alla Regia scuola d'ingegneria di Milano, approvato con il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1775 e modificato con il R. decreto 4 settembre 1927, n. 2331, è ulteriormente modificato come appresso:

Sono soppressi gli articoli dal 5 al 14 compresi, e sono sostituiti con i cinque nuovi articoli seguenti che prendono, rispettivamente, i numeri 5, 6, 7, 8 e 9, ed è, in conseguenza, modificato in 10 l'art. 15.

« Art. 5. — La gestione della fondazione « Carlo Esterle » è deferita con pienezza di poteri al consiglio direttivo della fondazione « Politecnica Italiana » al quale sono attribuite tutte le facoltà occorrenti al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto, e l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Le somme da investire come patrimonio della fondazione debbono essere di regola impiegate in titoli nominativi di debito pubblico dello Stato, o in altri titoli, sempre nominativi, emessi o garantiti dallo Stato.

L'Amministrazione della fondazione « Carlo Esterle » sarà tenuta in modo autonomo e distinto da quella della fondazione « Politecnica Italiana ».

Art. 6. — La fondazione è rappresentata per ogni effetto dal presidente della fondazione « Politecnica Italiana » ed in sua assenza od impedimento dal suo vice presidente.

Art. 7. — Per la vigilanza sulla gestione della fondazione « Carlo Esterle », la Società generale italiana Edison di elettricità, l'Associazione elettrotecnica italiana e l'Unione nazionale fascista industrie elettriche nominano annualmente un revisore per ciascuno. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio della fondazione « Politecnica Italiana » quando si debbano trattare argomenti interessanti la fondazione « Carlo Esterle », ma non vi hanno voto. Essi sono rieleggibili. Dell'avvenuta rielezione o sostituzione gli enti elettori devono dare comunicazione al presidente della fondazione « Politecnica Italiana » entro il mese di novembre di ogni anno. In mancanza di comunicazioni si ritiene confermato il revisore uscente di carica. L'ufficio dei revisori è gratuito.

Art. 8. — La gestione si chiude al 31 luglio di ogni anno. Entro il 31 ottobre successivo il Consiglio della fondazione « Politecnica Italiana », ottenuta l'approvazione dei conti dai revisori, dà comunicazione dei risultati agli enti di cui all'articolo precedente, accompagnandola con una relazione finanziaria e morale, con il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, e con un rapporto dei revisori sulla gestione dell'esercizio decorso.

Art. 9. — L'iniziativa per eventuali modifiche al presente statuto ed all'annesso regolamento, fermi rimanendo gli scopi della fondazione come all'art. 2, spetta tanto al Consiglio della fondazione « Politecnica Italiana », quanto agli enti di cui all'art. 7, i quali devono trasmettere le proposte relative al presidente della fondazione « Politecnica Italiana ».

Le modifiche, una volta approvate dal Consiglio della fondazione « Politecnica Italiana », vengono sottoposte agli altri enti di cui all'art. 7. Si ritengono adottate e presentabili all'autorità competente, per l'approvazione di legge, le proposte che riportino il voto favorevole di almeno tre degli enti cui spetta il diritto d'iniziativa per modifiche, compreso nel numero il Consiglio della fondazione « Politecnica Italiana ».

Nelle norme per l'assegnazione del premio triennale « Carlo Esterle » allegate allo statuto è aggiunta all'art. 6, dopo il 2° comma, la clausola seguente:

« La Commissione può anche prendere in esame l'opera di enti o di persone che non abbiano concorso al premio, quando si tratti di opera veramente eccezionale e meritoria. In questo caso particolare le conclusioni della Commissione dànno diritto al premio quando vengano ratificate dal Consiglio della fondazione « Politecnica Italiana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 29. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **304**.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1930, n. **1903**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Isola San Giulio ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Orta Novarese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° novembre 1928, n. 2546, col quale i comuni di Isola San Giulio ed Orta Novarese venivano riuniti in un unico Comune denominato « Orta San Giulio » con capoluogo ad Orta Novarese;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Orta San Giulio funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Isola San Giulio è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Orta Novarese è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Orta San Giulio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 45. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **305**.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. **1898**.

Controllo e riordinamento degli Enti cooperativi in Eritrea ed in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, circa la vigilanza sulle società cooperative;

Ritenuta la necessità, analogamente a quanto è stato disposto pel Regno col R. decreto-legge 30 dicembre 1926, numero 2288, di accordare ai Governatori dell'Eritrea e della Somalia i necessari poteri di controllo e di vigilanza sulle società cooperative e sui consorzi e di modificare d'autorità anche gli statuti di quegli enti cooperativi che abbiano scopi connessi con la colonizzazione agraria;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi di irregolare funzionamento delle società o dei consorzi cooperativi, di inosservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, e quando sia comunque compromesso il raggiungimento degli scopi sociali, i Governatori dell'Eritrea e della Somalia possono disporre ispezioni ed inchieste sul funzionamento delle società o dei consorzi stessi e deliberare lo scioglimento dei rispettivi Consigli di amministrazione, nominando un commissario governativo che provveda alla loro amministrazione.

Art. 2.

Quando si tratti di società o di consorzi che abbiano fini comunque connessi con la colonizzazione agraria ed ai quali partecipino obbligatoriamente i concessionari e i coltivatori di terreni demaniali, il commissario governativo può proporre al Governatore modificazioni allo statuto sociale.

Il Governatore approva con suo decreto le modificazioni proposte, se le ritenga necessarie pel conseguimento dei fini statutari e per motivi d'interesse generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 38. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **306**.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1930, n. **1904**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Portico di Caserta ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Macerata Campania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2518, col quale i comuni di Macerata Campania e Portico di Caserta venivano riuniti in un unico Comune denominato « Casalba » con sede municipale a Macerata Campania;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Casalba funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Portico di Caserta è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Macerata Campania è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Casalba.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 47. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 307.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1930, n. 1905.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Anacapri ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Capri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 aprile 1927, n. 709, col quale i comuni di Capri e di Anacapri venivano riuniti in un unico Comune denominato « Capri »;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Capri funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Anacapri è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Capri è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Capri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 49. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1931.

Proroga della gestione straordinaria dell'Opera pia « Ricovero Foraboschi » in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1930, col quale fu prorogato fino al 31 ottobre u. s., il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ricovero Foraboschi » con sede in Perugia;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 marzo 1931.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1059)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 699 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Badessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

Il cognome del sig. Badessich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Fedrigo Anna, nato a Lussingrande il 16 gennaio 1858, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Romilda Ragusin fu Silvio e fu Cristina Batterini, nata a Lussingrande il 17 dicembre 1866 ed alla figlia Flora, nata a Trieste il 14 giugno 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(272)

N. 670 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Badessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Badessich Pietro, figlio del fu Giovanni e della fu Fedrigo Anna, nato a Lussingrande il 26 novembre 1852, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Caterina, nata a Lussingrande il 9 luglio 1849.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(273)

N. 585 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencic » (Bencich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich (Bencic) Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Sosich (Sossic) Maria, nato a Bresovizza Marenzi di Erpelle il 16 luglio 1883, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sossich Anna di Giuseppe e di Maria Sossich nata a Erpelle-Cosina il 21 luglio 1888; ai loro figli nati ad Erpelle-Cosina: Maria, il 1° dicembre 1907; Francesco, il 3 maggio 1910; Edoardo, il 7 aprile 1913; Gabriela, il 15 febbraio 1915; Dragoslav, il 3 ottobre 1919; Emilia, il 2 novembre 1921; Giuseppe, il 19 ottobre 1923; ed al fratello Bencic (Bencich) Antonio, nato il 10 giugno 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(274)

N. 675 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Marco, figlio del fu Luca e della fu Giacomina Lettich, nato a Lussingrande il 2 maggio 1841, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(275)

N. 677 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Simeone, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Barichievich, nato a Lussingrande il 23 ottobre 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(276)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A' termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'8 febbraio 1931 è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 29 dicembre 1930, n. 1847, che reca provvedimenti in dipendenza di franamenti nel comune di Leprignano.

(1067)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 9 febbraio 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1931, n. 26, recante norme per la disciplina del servizio di accasermamento dei Corpi di polizia.

(1068)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 33.

Media dei cambi e delle rendite
del 12 febbraio 1931 - Anno IX

Francia	74.90	Oro	368.57
Svizzera	368.858	Belgrado	33.70
Londra	92.852	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.677	Albania (Franco oro)	367 —
Spagna	188.75	Norvegia	5.105
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.546	Svezia	5.116
Vienna (Schillinge)	2.683	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.59	Danimarca	5.107
Romania	11.30	Rendita 3.50 %	71.65
Peso Argentino Oro	13.63	Rendita 3.50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	6.02	Rendita 3 % lordo	42.325
New York	19.102	Consolidato 5 %	81.375
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	79.075

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 190 posti di procuratore di 2ª classe nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli per il personale finanziario;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che approva le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 190 posti di procuratore di 2ª classe nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:
1° gli impiegati appartenenti, alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;
2° il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del ruolo dei procuratori delle imposte dirette.
Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.
Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e firmate dai candidati su foglio di carta da bollo di L. 5, dovranno essere presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Intendenze di finanza, che riconosciutane la regolarità, le trasmetteranno con l'indicazione del giorno in cui furono presentate man mano che le avranno ricevute, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).
Gli impiegati di altre Amministrazioni potranno far pervenire le domande stesse entro il termine suddetto direttamente alla Direzione generale delle imposte dirette.

Art. 4.

A corredo delle domande, con l'indicazione del nome e cognome, della paternità e della residenza del candidato al concorso, saranno uniti i seguenti documenti:
1° atto di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;
2° diploma in originale o copia autentica, conseguito entro il 18 dicembre 1930:
a) di maturità classica o scientifica;
b) di abilitazione del corso superiore d'Istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria);
c) di licenza rilasciato dai Regi istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale).
Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso suddetto anche i diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.
Non sono ammessi titoli di studi equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;
3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.
Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro nei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
5° certificato penale generale negativo da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;
6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.
I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con l'indicazione delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 e 8 e copia dello stato di servizio.

Il personale non di ruolo dovrà inoltre produrre un certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio distrettuale presso cui presta servizio e vistato dall'intendente di finanza, dal quale risultino indicati gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio e risulti inoltre che il candidato presta servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928 e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitava le funzioni proprie del ruolo dei procuratori delle imposte.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 9, 10 e 11 giugno 1931.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto le prove orali saranno tenute.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportata una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Per gli esami saranno osservate le modalità, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e quello dell'art. 9 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le relative nomine saranno conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

del direttore generale delle imposte dirette, o di un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 5°, presidente;

di tre funzionari dell'Amministrazione stessa di grado non inferiore al 7° e di un ispettore superiore delle imposte dirette, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 11.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati procuratori di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, salvo il periodo di prova per coloro che non si trovino nelle condizioni volute dall'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

A coloro che conseguiranno la nomina sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Qualora entro tale termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi per obbligo di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari senza bisogno di ulteriore diffida anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

1. Nozioni di diritto costituzionale.
2. Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

1. Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

1. Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare ed all'imposta sui celibi.
2. Nozioni sulla contabilità commerciale.

Il Ministro: MOSCONI.

(1062)

Concorso per esame a 107 posti di procuratore di 2ª classe nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che approva le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C*, degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 107 posti di procuratore di 2a classe nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

1° gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo C delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

2° il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che esercitava alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del ruolo dei procuratori del registro.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e firmate dai candidati su foglio di carta da bollo di L. 5, dovranno essere presentate, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Intendenze di finanza, che, riconosciutane la regolarità, le trasmetteranno con l'indicazione del giorno in cui furono presentate man mano che le avranno ricevute, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari).

Gli impiegati di altre Amministrazioni potranno far pervenire le domande stesse entro il termine suddetto direttamente alla Direzione generale delle tasse sugli affari.

Art. 4.

A corredo delle domande, con la indicazione del nome e cognome, della paternità e della residenza del candidato al concorso, saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° diploma originale o copia autentica, conseguito entro il 18 dicembre 1930:

a) di maturità classica o scientifica;

b) di abilitazione del corso superiore d'Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria);

c) di licenza rilasciato dai Regi istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale).

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso suddetto anche i diplomi di licenza liceale e d'istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle Scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà dei Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi della causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° il personale non di ruolo dovrà inoltre produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui presta servizio, e vistato dall'intendente di finanza, dal quale risultino indicati gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio e risultino inoltre che il candidato presta servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928 e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitava le funzioni proprie del ruolo dei procuratori del registro.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 e 8 e copia dello stato di servizio.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 2, 3, 5 giugno 1931.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto le prove orali saranno tenute.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Per gli esami saranno osservate le modalità di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e quelle dell'art. 9 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le relative nomine saranno conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

del direttore generale delle tasse sugli affari, o di un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 5°, presidente;

di tre funzionari dell'Amministrazione stessa di grado non inferiore al 7° e di un ispettore superiore del demanio e delle tasse, membri.

Le fuzioni di segretario saranno desimpegnate da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 11.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati procuratori di 2ª classe nella Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari, salvo il periodo di prova per coloro che non si trovino nelle condizioni volute dall'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, numero 46.

A coloro che conseguiranno la nomina sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Qualora entro tale termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi per obbligo di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari senza bisogno di ulteriore diffida anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:
1. Nozioni di diritto costituzionale.
2. Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:
1. Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
1. Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte anche sulle seguenti materie:
1. Nozioni generali di procedura civile.
2. Nozioni generali sulle leggi relative alle tasse di registro, di bollo, di successione ed all'amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali.
3. Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: MOSCONI.

(1063)

Concorso per esame a 214 posti di alunno d'ordine nei ruoli di gruppo C del personale sussidiario provinciale dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che approva le norme per l'assunzione del personale dei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 214 posti di alunno d'ordine nei ruoli di gruppo *C* del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche e degli Uffici del registro, dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

1° gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei diplomi indicati nel successivo art. 4, o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno alla data del 30 dicembre 1929 attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C* e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° coloro che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto, ed appartengano alla data del 18 dicembre 1930 a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

3° il personale che si trovi in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che esercitava alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie dei ruoli del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche e degli Uffici del registro.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore, e potranno essere ammessi al concorso anche gli aspiranti di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio, esercitino da almeno due anni alla data del 18 dicembre 1930 attribuzioni proprie del personale del ruolo di gruppo *C* per i candidati di cui al n. 2, e attribuzioni proprie dei ruoli del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche e degli Uffici del registro, per quelli di cui al n. 3, e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e firmate dai candidati su foglio di carta da bollo di L. 5, dovranno essere presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Intendenze di finanza, che, riconosciutane la regolarità, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate ed accompagnate, per gli agenti subalterni dell'Amministrazione finanziaria e per il personale straordinario, da un rapporto informativo sulla attitudine, diligenza, operosità e condotta dell'aspirante.

Gli agenti subalterni di ruolo di altre Amministrazioni potranno far pervenire le domande stesse entro il termine suddetto direttamente alla Direzione generale delle tasse sugli affari.

Art. 4.

A corredo delle domande, con l'indicazione del nome e cognome, della paternità e della residenza del candidato al concorso, saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° diploma originale o copia autentica, conseguito entro il 18 dicembre 1930, di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio mi-

litare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi della causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi;

11° il personale straordinario che abbia diritto a prender parte al concorso sia o non provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire alla istanza un certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio presso cui presta servizio, e vistato dall'Intendenza di finanza, dal quale risultino indicati gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 e 8 e copia dello stato di servizio.

Sono dispensati dal produrre la copia dello stato matricolare gli agenti subalterni dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile

Art. 6.

L'esame consisterà di due prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 22 e 23 giugno 1931.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno 15 giorni prima della data degli esami che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto le prove orali saranno tenute.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportata una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dagli articoli 3 e 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e coll'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 8.

Per gli esami saranno osservate le modalità di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e quelle dell'art. 9 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

1° di un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 6°, presidente;

2° di tre funzionari della stessa Amministrazione, e di un funzionario del ruolo provinciale delle tasse sugli affari di grado non inferiore al 7°, membri;

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 10°.

Art. 10.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 11.

Salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 18 dicembre 1930, n 1733, la nomina ad alunno d'ordine nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari senza periodo di esperimento verrà conferita soltanto ai vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e dall'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I nominati dovranno assumere servizio entro il termine che verrà stabilito; in difetto saranno ritenuti rinunciatari senza bisogno di ulteriore diffida anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

1. Componimento italiano.

Parte seconda:

1. Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composta.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. Carta del Lavoro.
4. Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea, ed elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: MOSCONI.

(1064)

Concorso per esami a 34 posti di volontario negli uffici esterni del Tesoro, gruppo B.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che approva i ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e relative estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, contenente norme per l'assunzione del personale in ruolo dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, circa il passaggio a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 34 posti di volontario negli uffici esterni del Tesoro, gruppo *B*.

Ad esso possono partecipare i dipendenti statali provvisti del titolo di studio di cui al seguente art. 3, che, alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano al gruppo *C*, nonchè il personale, provvisto del titolo di studio medesimo, che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitava funzioni proprie del gruppo *B* del ruolo degli uffici esterni del Tesoro.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano partecipare al presente concorso, debbono far pervenire apposita domanda, in carta da bollo da L. 5 al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro - Ufficio speciale) entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal Ministero. Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.

Nelle domande i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità, ed il loro recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di esse.

Il Ministro per le finanze, con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato da cui risulti che l'aspirante è cittadino italiano col godimento dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

2° certificato di nascita da cui risulti che il candidato ha compiuto i 18 anni di età alla data del presente decreto;

3° certificato da cui risulti che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

4° certificato generale di non incorsa penalità da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, da cui risulti che egli è di sana costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° diploma, conseguito in data non posteriore al 18 dicembre 1930, di maturità classica o scientifica o di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (sezione di commercio e ragioneria) o di licenza rilasciato da Regi istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale). Ai fini dell'ammissione al presente concorso sono ritenuti validi gli altri titoli di studio previsti dall'art. 26 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684;

7° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva;

9° fotografia con firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Art. 4.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra sono tenuti, agli effetti delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni, a corredare le istanze della copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè della dichiarazione integrativa, a norma della circolare n. 588 del *Giornale Militare* dell'anno 1922, relativa al servizio prestato in reparti combattenti.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale, gli orfani, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale, come pure i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa nazionale, debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 5.

Gli impiegati di ruolo dello Stato debbono produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 9 del precedente art. 3 nonchè copia dello stato matricolare, da cui risulti che, alla data del 18 dicembre 1930, appartenevano al gruppo *C*.

Gli impiegati straordinari debbono produrre una dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono, da cui risulti: *a*) la loro qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, od altra; *b*) che prestino ininterrottamente servizio almeno dal 31 dicembre 1928; *c*) e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitavano funzioni proprie del gruppo *B* del ruolo degli uffici esterni del Tesoro.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e rilasciati e vidimati dalle competenti autorità.

Per i titoli e documenti da prodursi non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altri uffici del Ministero delle finanze o di altri Ministeri.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze, è composta ai termini dell'art. 28 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 8.

Gli esami constano di tre prove scritte e di una prova orale e si svolgono in base al programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 17, 18 e 19 giugno 1931.

I candidati debbono presentarsi al Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro - Ufficio speciale - il giorno 16 giugno 1931 nelle ore antimeridiane per prendere notizia dei locali dove le prove si svolgeranno e dell'ora in cui le medesime avranno inizio.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, presso l'ufficio sopra citato in giorno da destinarsi.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 10.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 11.

I posti messi a concorso sono assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati sono conferite secondo l'ordine di graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, fermo il disposto dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 12.

Il candidato vincitore del concorso che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni nella residenza assegnatagli è dichiarato rinunciatario.

Art. 13.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro per le finanze riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

1. Nozioni di diritto costituzionale.
2. Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

1. Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

1. Principî di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verte anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali di procedura civile;
2. Principî generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia.
4. Attribuzioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

(1069)

Concorso per esami a 67 posti di alunno d'ordine in prova negli uffici esterni del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219 che approva i ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, numero 1457;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e relative estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201, relativa ai concorsi per la nomina nei ruoli di gruppo *C* del personale subalterno invalido di guerra;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, contenente norme per l'assunzione del personale in ruolo dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, circa il passaggio a categoria superiore e la sistemazione del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 67 posti di alunno d'ordine in prova negli uffici esterni del Tesoro, gruppo *C*.

Ad esso possono partecipare:

a) gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli di personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 3, o, altrimenti, alla data del 30 dicembre 1929, abbiano esercitato, almeno per un anno, attribuzioni proprie del ruolo di gruppo *C*, e siano, inoltre, giudicati meritevoli dal proprio Consiglio di amministrazione di partecipare al presente concorso;

b) coloro che, alla data del 18 dicembre 1930 provvisti del titolo di studio di cui al successivo art. 3, appartenevano a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

c) il personale provvisto di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 3 che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che, alla data del 18 dicembre 1930 esercitava le funzioni proprie del gruppo *C* del ruolo degli uffici esterni del Tesoro;

d) il personale di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), anche se non provvisto del titolo di studio, purchè eserciti da almeno due anni alla data del 18 dicembre 1930 attribuzioni proprie del personale del gruppo *C* degli uffici esterni del Tesoro e venga inoltre dal proprio Consiglio di amministrazione giudicato meritevole di partecipare al presente concorso.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano partecipare al presente concorso, debbono far pervenire apposita domanda, in carta da bollo da L. 5, al Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro - Ufficio speciale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero. Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità, ed il loro recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di esse.

Il Ministro per le finanze, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato da cui risulti che l'aspirante è cittadino italiano col godimento dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

2° certificato di nascita da cui risulti che il candidato ha compiuto i diciotto anni di età alla data del presente decreto;

3° certificato da cui risulti che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

4° certificato generale di non incorsa penalità da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita dell'aspirante;

5° certificato rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, da cui risulti che egli è di sana costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° diploma, conseguito in data non posteriore al 18 dicembre 1930, di licenza da scuola media inferiore od alcuno dei corrispon-

denti diplomi a' termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al presente concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale;

7° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva;

9° fotografia con firma autenticata dal podestà o da un notaio.

I candidati ex combattenti e invalidi di guerra sono tenuti, agli effetti delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni, a corredare le istanze della copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè della dichiarazione integrativa, a norma della circolare n. 588 del *Giornale militare* dell'anno 1922, relativa al servizio prestato in reparti combattenti.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale, gli orfani, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale, come pure i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa nazionale, debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 4.

Il personale subalterno deve produrre i documenti di cui ai numeri 7 e 9 del precedente art. 3, oltre il titolo di studio richiesto del quale sia provvisto, nonchè la copia dello stato matricolare da cui risulti la propria appartenenza alla data del 18 dicembre 1930 ad uno dei ruoli del personale subalterno considerati dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli agenti subalterni invalidi di guerra non provvisti del titolo di studio debbono produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risulti che abbiano esercitato almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del gruppo *C* e che dal proprio Consiglio di amministrazione sono stati giudicati meritevoli di partecipare al presente concorso.

Il personale subalterno non provvisto del titolo di studio, di cui alla lettera *d*) del precedente art. 1, deve presentare un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio da cui risulti che abbia esercitato da almeno due anni alla data del 18 dicembre 1930, attribuzioni proprie del personale di ruolo del gruppo *C* degli uffici esterni del Tesoro e sia inoltre giudicato meritevole dal proprio Consiglio di amministrazione di partecipare al presente concorso.

Art. 5.

Gli impiegati straordinari provvisti del titolo di studio debbono produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio da cui dipendono dal quale risulti che essi hanno prestato ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero od altra non di ruolo comunque denominata esclusa quella di salariato, e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitavano funzioni proprie del gruppo *C* degli uffici esterni del Tesoro.

Analoga dichiarazione debbono produrre quelli non provvisti del titolo di studio; da essa, però, deve risultare che gli aspiranti hanno esercitato almeno da due anni alla data del 18 dicembre 1930 funzioni proprie del gruppo *C* degli uffici esterni del Tesoro.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e rilasciati e vidimati dalle competenti autorità.

Per i titoli e documenti da produrre, non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altri uffici del Ministero delle finanze o di altri Ministeri.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze, è composta ai termini dell'art. 33 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 8.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale e si svolgono in base al programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 15 e 16 giugno 1931-IX.

I candidati debbono presentarsi al Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro - Ufficio speciale - il giorno 14 giugno 1931-IX nelle ore antimeridiane per prendere notizia dei locali dove le prove si svolgeranno e dell'ora in cui le medesime avranno inizio.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, presso l'ufficio sopracitato in giorno da destinarsi.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame sono osservate le norme di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 10.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi per ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva viene stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso sono assegnati nelle proporzioni e con le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 11.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro per le finanze riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso, salvo il disposto degli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, sono nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli uffici esterni del Tesoro, con obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà stabilito e nelle sedi che verranno loro assegnate.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni nella residenza assegnatagli è dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

1. Componimento italiano.

Parte seconda:

1. Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composta.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. Carta del lavoro.
4. Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea, ed elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

(1070)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.